

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL TRANSITO DI CAVALLI

Il municipio di Comano

Richiamata la decisione 2 dicembre 1991 del consiglio comunale di Comano;

Considerato come il transito di cavalli sulle strade cantonali e comunali è regolato dalla legge sulla circolazione stradale;

Considerato come sulle strade e sulle proprietà private il transito di cavalli non può essere autorizzato nè proibito dal municipio;

Richiamati:

- l'art. 116 e l'art. 192 della Legge organica comunale;
- gli art. 24 e 44 del decreto di applicazione della legge organica comunale;
- l'art. 168 del regolamento comunale di Comano

ORDINA

- 1. Il transito di cavalli autorizzato unicamente:
 - sulle strade asfaltate di proprietà comunale
 - sulle seguenti mulattiere di proprietà comunale:

San Bernàrt ai Pastür ai Duron

- 2. Contro la presente ordinanza dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.
- 3. L'ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.

4. La presente ordinanza verrà distribuita a tutta la cittadinanza e trasmessa alle scuderie esistenti nei comuni limitrofi.

Per il municipio di Comano: Il sindaco: Il segretario: E. Degiorgi V. Soldini

Ris.mun. 11 agosto 1992 pubblicata all'albo comunale dal 1. settembre 1992 per un periodo di 15 giorni